(N. 150-B
Doc. LIV-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 28 ottobre 1953 (V. *Stampati Nn.* **92**, **189**, **190**, **216** *e* **231**)

e dalla 5ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 29 ottobre 1953

sottoposto a nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione (Messaggio del 21 novembre 1953)

approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 dicembre 1953 (V. Doc. VII, N. 1)

d'iniziativa dei Deputati ANGIOY, NAPOLITANO Francesco, CECCHERINI, VIGORELLI, MORELLI, DI VITTORIO, BASILE Giuseppe, DI STEFANO, ROBERTI, CALABRO', MANNIRONI, BIAGIONI, COTELLESSA, LEONE, MAROTTA, CERVONE, PRIORE, BERLOFFA, TURNATURI, DE MARIA, CAPPUGI, PASTORE, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI e FOA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 DICEMBRE 1953

Proroga della legge 14 febbraio 1953, n. 49, relativa ai diritti e compensi dovuti al personale degli Uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il termine stabilito nell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49, è prorogato, con efficacia dal 1° novembre 1953, sino alla emanazione delle norme relative al nuovo trattamento economico degli impiegati dello Stato e comunque non oltre il 31 luglio 1954.

Art. 2.

I diritti, compensi e proventi stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo precedente, dovranno essere versati, entro 15 giorni dalla loro esazione, in apposito conto corrente speciale di Tesoreria intestato al Ministro competente.

L'erogazione delle somme affluite ai conti correnti di Tesoreria a favore dei dipendenti statali verrà autorizzata con decreti del Ministro competente da registrarsi alla Corte dei conti.

Analoga procedura dovrà essere seguìta per tutti gli altri diritti, compensi e proventi, comunque denominati, previsti da ogni altra disposizione, percepiti a qualsiasi titolo dai dipendenti delle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 9 aprile 1953, n. 226.

Art. 3.

La gestione dei fondi di cui ai precedenti articoli, relativa agli esercizi 1949-50 e successivi, dovrà formare oggetto di rendiconti da allegare al Rendiconto generale dello Stato per gli esercizi medesimi.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI